

# Bando Pubblico "Interventi Pilota di Sostenibilità Ambientale"

Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 "IDEAS"  
**GAL Le Macine**

GAL Le Macine – Via Aldo Moro, 13 - 75011 Accettura (MT)  
Tel. +39 0835 675270 – Fax. +39 0835 675283  
Sito Internet: [www.lemacine.com](http://www.lemacine.com) - Email: [info@lemacine.com](mailto:info@lemacine.com)



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE BASILICATA



## **Art.1 Premessa**

Il presente avviso, viene emanato nell'ambito del P.S.R. Regione Basilicata 2007-2013:

**ASSE 4.** Leader

**MISURA 4.1** Implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale

**SOTTOMISURA 4.1.2** Azioni a sostegno dell'ambiente, dello spazio rurale e della gestione del territorio

**OPERAZIONE 4.1.2.5:** Interventi pilota di sostenibilità ambientale

## **Art. 2 Riferimenti Normativi**

IL Gal Le Macine S.c.a.r.l. adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell'ambito PSR- Asse IV Regione Basilicata 2007-2013 e in particolare con riferimento a:

1. Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss.mm.ii.
2. Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.
3. Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
4. Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.
5. Reg. (CE) n. 1975/ 2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010.
6. Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
7. Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
8. Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR., e ss. mm. ii.
9. Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e ss. mm. ii.
10. Decisione del Consiglio (2006/144/CVE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo.
11. Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
12. Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
13. Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.

14. Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
15. Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante e modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato.
16. Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
17. Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
18. Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.
19. Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (2006/C319/01).
20. Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
21. Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*").
22. Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
23. Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea, disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE - 2008/C 82/01).
24. Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n.1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
25. Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori, e ss. mm. ii.
26. Reg. (CE) n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio circa le modalità di attuazione dell'articolo 68 del regolamento n. 73/2009, affinché le misure di sostegno specifico previste per gli agricoltori siano coerenti con le altre misure comunitarie di sostegno o con le altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.
27. Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune.
28. Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

- 
29. Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
  30. Orientamenti Strategici Comunitari, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
  31. Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
  32. Piano Strategico Nazionale, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
  33. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 “Disposizioni in materia di violazioni” riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 20 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
  34. D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii., relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
  35. Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi, (MIPAAF – Ufficio COSVIR II 14 febbraio 2008 e ss.mm.ii).
  36. Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore, edizione 1.1. e ss.mm.ii.
  37. Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008 e ss. mm. ii.
  38. Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
  39. Criteri di selezione delle operazioni tipicamente Leader, approvati con Determina Dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013, n. 77AT.2012/D00261 del 28.05.2012.
  40. Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1480 del 05 agosto 2009 e modificate con DGR n. 519 del 12 aprile 2011.
  41. Spese ammissibili nell’ambito dell’Asse 4 – Leader del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con DGR n. 1341 del 20.09.2011;
  42. Procedure attuative dell’Asse 4 – Leader del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con DGR n. 1341 del 20.09.2011;
  43. D.G.R. n. 154 del 2 febbraio 2010 “Disciplina dei regimi di condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 2010” – Reg. (CE) 73/2009 e D.M. 30125/2009.
  44. D.G.R. n. 225 del 9 febbraio 2010 – Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le misure di investimento e per le misure connesse alla superficie e ss.mm.ii.
  45. D.G.R. n. 92 del 27/01/2011 P.S.R. Basilicata 2007-2013 Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti ai sensi dell’art. 19 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 relativamente alle misure a investimento 112, 121, 123A, 123B,125, 132, 226 e 311C. Rettifica della D.G.R.n. 1469 del 07/09/2010.
  46. D.G.R. n. 1587 del 21 Settembre 2010 di approvazione definitiva dei GAL e dei PSL;
  47. D.G.R. n. 1342 del 20 Settembre 2011 di approvazione della rimodulazione del PSL “IDEAS”.

### **Art. 3 Obiettivi del Bando**

L’obiettivo generale del presente Bando è contribuire ad un accrescimento della qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini, promuovendo uno sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio attraverso azioni finalizzate alla competitività territoriale, nonché azioni in grado di assicurare sostenibilità per l’ambiente.

Gli interventi finanziati dovranno tendere a migliorare l'ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territorio, che per buona parte è composto da aree protette e di elevato valore naturalistico, integrando la dimensione ambientale nell'ambito della competitività produttiva e qualificandola anche come valore aggiunto.

L'operazione sostiene l'attuazione di progetti pilota finalizzati alla sostenibilità, alla qualificazione ambientale ed alle energie alternative nelle strutture del patrimonio pubblico.

#### **Art. 4 Descrizione tecnica della Misura**

Nei Comuni del comprensorio saranno attuati interventi di carattere pilota relativamente alle tematiche della sostenibilità, della qualificazione ambientale e delle energie alternative nelle strutture del patrimonio pubblico.

Gli enti pubblici territoriali dovranno dunque avviare attività volte alla implementazione di azioni di sostenibilità ambientale, anche di carattere dimostrativo e localizzate anche nelle aree protette del territorio.

Saranno inoltre qui attuati interventi di promozione e divulgazione ambientale comprensoriale.

Ogni ente pubblico territoriale che partecipa al Bando dovrà individuare, all'interno del suo contesto territoriale ed operativo, un'operazione in linea con i principi e gli obiettivi del PSL e del presente Bando ovvero ipotizzare azioni ed interventi concreti volti a perseguire la sostenibilità ambientale delle attività e della vita delle popolazioni locali.

#### **Art. 5 Beneficiari**

Possono accedere al bando:

- Comuni o loro associazioni o forme associate, di area Gal Le Macine;
- Enti Gestori di aree protette, di area Gal Le Macine, aventi personalità giuridica.

#### **Art. 6 Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari e requisiti generali dell'intervento.**

<b>Criteri di ammissibilità</b>	
Conformità della domanda	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda
	Conformità della documentazione
	Conformità con le procedure di attuazione rispetto della normativa specifica di riferimento
Requisiti del proponente	Enti Pubblici (Amministrazioni Pubbliche di area Gal).
Requisito di affidabilità dei soggetti Beneficiari	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda

#### **Art.7 Localizzazione degli investimenti**

Le iniziative dovranno essere ubicate nei Comuni di area Gal le Macine: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico.

## Art. 8 Tipologia di investimenti e Spese ammissibili

Tra le azioni messe a contributo, sono ammesse azioni materiali ed immateriali finalizzate a perseguire la sostenibilità ambientale. Nello specifico saranno ammessi a finanziamento iniziative progettuali che mirano a:

- realizzare progetti risultanti da studi che hanno accertato la fattibilità di iniziative collettive finalizzate a migliorare il contesto ambientale;
- avviare altre realizzazioni materiali proposte dai Comuni ed Enti Locali, coerenti con gli obiettivi del PSR e funzionali alla valorizzazione ambientale, di carattere collettivo.

Le spese ammissibili sono:

### Attività materiali:

- a) acquisto di terreni e/o immobili
- b) opere edili ed infrastrutture;
- c) impianti ed attrezzature tecnologiche;
- d) spese generali riferite alle attività materiali;
- e) leasing;
- f) altre spese immateriali connesse agli investimenti materiali: trattasi delle spese riferite a:
  1. spese per attività di consulenza o di supporto specialistico;
  2. spese per pubblicità (tradizionale e multimediale) o, ove previsto, per opere artistiche;
  3. spese per accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ovvero ordinate dal direttore dei lavori;
  4. altre attività funzionali alla realizzazione dell'investimento materiale.
- g) imprevisti, relativamente alle opere pubbliche entro il limite del 4% del totale investimenti;
- h) spese generali riferite alle attività materiali.

### Attività immateriali:

- a) personale utilizzato per la realizzazione dell'investimento;
- b) consulenze esterne (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato, fino ad un massimo dell' 8% del valore totale dell'investimento);
- c) acquisto o noleggio attrezzature strettamente ed esplicitamente finalizzate all'operazione incluso l'acquisto di software e know-how finalizzati all'investimento, fino ad un massimo del 4% del valore totale dell'investimento;
- d) acquisto materiale di consumo strettamente ed esplicitamente finalizzato all'operazione;
- e) Spese generali per attività immateriali.

Nell'ambito delle spese per acquisto di terreni e/o immobili di cui alla lettera a) delle Attività Materiali, le stesse sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale del progetto. In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
- b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

- L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità del progetto. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) che esista l'attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, che l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica vigente ovvero che siano specificati gli

elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

c) che esista un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

Nell'ambito delle spese generali, la percentuale massima rispetto al valore totale dell'investimento di tale voce di spesa è del 12% e tali spese sono così distinte ed ammissibili:

- spese generali connesse alle attività materiali (punto i. delle Attività Materiali) sono quelle riferite a:
  - spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini;
  - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
  - spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
- spese generali connesse alle attività immateriali (punto f. delle Attività Immateriali) sono quelle riferite a spese dirette e indirette relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese di amministrazione e segreteria, di monitoraggio, di acquisizione dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di riscaldamento, di acqua, di affitto dei locali ed altre spese generali esclusivamente finalizzate alla realizzazione del progetto, comunque descritte nei progetti. Previa opportuna dimostrazione della relativa convenienza, sono ammissibili anche i costi per i servizi di telefonia mobile, quali le schede telefoniche aziendali finalizzate alla riduzione dei costi delle utenze telefoniche.

In merito alla valutazione delle voci di costo si potrà far riferimento ai prezziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda.

Gli investimenti programmati sono soggetti a vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso per un periodo di tempo continuo e consecutivo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda gli immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda macchine ed attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

L'investimento dovrà essere realizzato entro 15 mesi a far data dal provvedimento di concessione.

Sono inoltre ammissibili le spese strettamente legate ai lavori di cui sopra, ivi comprese spese per:

- cartellonistica per gli adempimenti di cui all'art.26 del bando-informazione e pubblicità- fino ad un massimo di € 250,00;
- opere di protezione e messa in sicurezza;
- eventuali opere di regimazione delle acque superficiali;
- eventuali costi per l'attraversamento per accesso a fondi agricoli.

## **Art. 9 Spese non ammissibili**

Sono escluse dal sostegno della presente azione le seguenti tipologie di spesa:

- imposta di valore aggiunto (IVA), tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
- interventi di manutenzione ordinaria;
- lavori in economia, se non previsti in progetto;
- costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali;
- investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- spese non propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda cartacea e prima dell'inoltro della certificazione dell'avvio dei lavori.

Non saranno altresì ammissibili spese di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle azioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

## **Art. 10 Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa**

Le spese ammissibili a contributo:

- devono essere riferite ad attività effettuate e servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando, ad eccezione delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc) solo se effettuati entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della concessione del contributo da parte del Gal;
- Nel caso di investimenti materiali relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento ed al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- Nel caso di non ammissibilità della domanda, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per l'istruttoria della pratica, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del Gal, e pertanto restano totalmente a carico dei richiedenti.

Ciascun soggetto presentante istanza potrà partecipare alla redazione di un sola domanda di partecipazione al bando, pena l'esclusione dalle procedure di gara. E' ammessa la partecipazione in forma associata.

## **Art. 11 Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto.**

Risorse finanziarie disponibili: **€ 1.240.000,00 di quota pubblica**, cui deve corrispondere cofinanziamento privato di € 310.000,00, per un totale complessivo di spesa pari ad € 1.550.000,00.

Tipologia aiuto: contributo in conto capitale;  
Partecipazione FEASR: 57,5 %; della parte pubblica;

Intensità del contributo pubblico: 80% pubblico;  
Cofinanziamento privato: 20% privato.

Massimali delle spese ammissibili a finanziamento per singolo richiedente:

- a) Per ogni Comune: costo massimo del progetto: € 100.000,00, al lordo dell'IVA non ammissibile, di cui il 20% a carico del beneficiario;
- b) Per gli Enti Gestori di aree protette: costo massimo del progetto: € 250.000,00, al lordo dell'IVA non ammissibile, di cui il 20% a carico del beneficiario.

### **Art. 12 Modalità e termini di presentazione delle domande di auto**

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del fascicolo unico aziendale secondo la procedura informatizzata del portale SIAN (D.P.R. 503/99 e Circolari AGEA).

Previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, le domande di aiuto devono essere presentate al GAL per il tramite di un CAA o altro soggetto accreditato dalla Regione Basilicata, previo conferimento di un mandato.

I potenziali beneficiari che conferiscono il mandato scritto devono costituire il fascicolo presso la struttura prescelta, con l'impegno a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili alla loro identificazione e con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione. La domanda di aiuto deve essere trasmessa per via telematica, utilizzando il SIAN.

Il numero di domanda è generato in automatico dal SIAN e consentirà di individuarla univocamente. La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio informatico).

Per ogni domanda presentata viene costituito, presso la struttura tecnica del GAL, un fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo.

La domanda di aiuto, trasmessa per via telematica, deve essere stampata e firmata dal potenziale beneficiario e trasmessa al GAL unitamente alla copia di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso beneficiario e al progetto candidato completo di allegati.

Il plico contenente la domanda cartacea generata dal sistema telematico e gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo raccomandata A/R e dovranno pervenire presso la sede del GAL LE MACINE entro e non oltre le ore 13:00 del 14 SETTEMBRE 2012.

Le domande di aiuto potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del bando di riferimento e fino al termine stabilito nel bando stesso.

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto fa fede:

- la data del rilascio informatico per la trasmissione telematica;
- il recapito al protocollo del Gal per la trasmissione cartacea.

Il richiedente o suo delegato è responsabile del fascicolo di domanda, pertanto è tenuto a conservare, per tutto il periodo di programmazione, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile di cui consta la domanda ammessa, e produrla su richiesta del GAL o dei funzionari incaricati degli accertamenti e dei controlli in loco ed ex-post.

Nel caso il progetto sia proposto da enti locali associati, dovranno essere presentati:

a) nel caso di gestione associata con convenzione: atto che regola i rapporti tra gli enti per la realizzazione del progetto; da tale atto dovranno risultare l'approvazione del progetto nella sua globalità e l'individuazione dell'ente locale capofila, titolare della domanda di aiuto, che gestirà integralmente il progetto per quanto riguarda le procedure di appalto, gli aspetti economico-finanziari, i rapporti con la Provincia e che assicurerà la successiva gestione dell'impianto;

b) nel caso di altre forme di gestione associata: atto di costituzione della struttura associativa e atto di approvazione del progetto con relative modalità di realizzazione, ivi comprese le procedure di appalto, e le successive fasi gestionali.

### **Art. 13 Documentazione richiesta**

Le dichiarazioni previste dal presente articolo devono essere rese ai sensi degli art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale SIAN, firmata in originale;
2. Relazione Tecnico - Illustrativa (max 5 pagine), da cui si desuma lo stato di fatto, la natura degli interventi ed il beneficio che conseguiranno l'ambiente e le popolazioni locali;
3. Relazioni specialistiche (geologica, di inserimento ambientale, ecc.), ove necessarie per legge;
4. Elaborati grafici, in scala adeguata contenenti almeno: planimetria intervento, particolari di intervento e costruttivi, profili e sezioni ed eventuali opere d'arte;
5. Computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari;
6. Capitolato speciale d'appalto, Schema di Contratto;
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
8. Copia atto deliberativo di approvazione del progetto, (nel corpo dell'atto):
  - a. Elenco degli elaborati di cui si compone il progetto;
  - b. Indicazione del RUP;
  - c. Conto Economico<sup>1</sup>;
  - d. Di aver preso visione dei contenuti del Bando;
  - e. Che il contributo richiesto non potrà essere cumulabile con altri contributi pubblici, ricevuti a qualsiasi titolo;
  - f. Che l'Ente non si trovi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
  - g. Di dare mandato al Sindaco o altro Amministratore pro - tempore di avanzare domanda di aiuto;
  - h. Che l'opera è prevalentemente a servizio delle popolazioni locali.
9. Valutazione di incidenza quando prevista dalla vigente normativa ambientale;
10. Validazione del RUP circa l'immediata cantierabilità del progetto (art. 47 del DPR 554/99);
11. Documentazione fotografica: minimo 3 foto a colori ante - intervento.
12. Documentazione attestante la gestione del progetto in forma associata (ove previsto) – cfr. art. 12 ultimo paragrafo.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata, esclusivamente in plico chiuso, secondo le modalità di cui all'art.12 a:

GAL LE MACINE S.C.A.R.L. - Via Aldo Moro, 13 - 75011 ACCETTURA (MT)

Sulla busta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura "Bando Interventi Pilota di sostenibilità ambientale Asse 4 Leader".

<sup>1</sup> = il conto economico potrà prevedere un importo sino ad un massimo del 5%, per spese impreviste, del costo complessivo a base d'asta.

### Art. 14 Criteri di selezione

Le proposte potranno ottenere un punteggio massimo di 100 punti mentre, per poter essere ammesse a finanziamento, dovranno ottenere un punteggio minimo di punti 30.

Non saranno ammessi istanze che non conseguano almeno 30 punti.

Il punteggio sarà attribuito secondo lo schema che segue:

Criteri di selezione		Punteggio
Caratteristiche del beneficiario Max. 10%	Istanza presentata da più Enti in forma associata (punti 1 per ogni Ente)	Max 10
Caratteristiche del progetto Max. 90%	A. Localizzazione in aree protette, rete Natura 2000 ed altre zone naturalistiche rilevanti	20
	B. Localizzazione in area a rischio di erosione	15
	C. Interazione/Combinazione con altri interventi ecocompatibili e di tutela ambientale	15
	D. Ampiezza del territorio interessato da nuovi servizi (in termini di utenze potenziali) [punti 1 ogni 300 abitanti]	Max 10
	E. Progetti che prevedano l'utilizzo di tecnologie innovative e/o finalizzati ad una utenza collettiva	10
	F. Progetti finalizzati a territori con minore dotazione di servizi	10
	G. Investimenti legati alla progettazione integrata	10

#### Esplicitazione dei criteri

A) Localizzazione in aree protette, rete Natura 2000 ed altre zone naturalistiche rilevanti

Esistenza del requisito 20 punti – Assenza del requisito 0 punti.

*Ai fini dell'assegnazione di questo punteggio, tutto l'intervento proposto deve ricadere in aree protette, rete Natura 2000 ed altre zone naturalistiche rilevanti.*

B) Localizzazione in area a rischio di erosione

Esistenza del requisito 15 punti – Assenza del requisito 0 punti.

*Il requisito sarà valutato sulla scorta di probante documentazione ufficiale che attesti lo stato geologico di erosione da allegare alla domanda di aiuto da parte del beneficiario*

- C) Interazione/Combinazione con altri interventi ecocompatibili e di tutela ambientale  
Esistenza del requisito 15 punti – Assenza del requisito 0 punti.

*Il requisito sarà valutato sulla scorta di probante documentazione ufficiale che attestino l'interazione/combinazione con altri interventi, da allegare alla domanda di aiuto da parte del beneficiario*

- D) Ampiezza del territorio interessato da nuovi servizi (in termini di utenze potenziali) [punti 1 ogni 300 abitanti] Max. punti 10

- E) Progetti che prevedano l'utilizzo di tecnologie innovative e/o finalizzati ad una utenza collettiva.

Il punteggio sarà così assegnato:

- Progetti con l'utilizzo di tecnologie innovative: punti 5
- Progetti finalizzati ad una utenza collettiva: punti 5

- F) Progetti finalizzati a territori con minore dotazione di servizi.

Il punteggio sarà così assegnato:

- Progetti finalizzati all'ampliamento di un servizio esistente ma ridotto: punti 5
- Progetti finalizzati all'inserimento/avviamento di un nuovo servizio: punti 10

- G) Investimenti legati alla progettazione integrata  
Esistenza del requisito 10 punti – Assenza del requisito 0 punti.

*Il requisito sarà valutato sulla scorta di probante documentazione ufficiale che attestino l'interazione con altri interventi di progettazione integrata, da allegare alla domanda di aiuto da parte del beneficiario.*

#### **Art.15 Motivi di irricevibilità e/o di esclusione**

Saranno escluse le istanze che:

- non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, ivi compreso il criterio di inaffidabilità;
- non presentino la domanda di aiuto secondo le modalità, ed i termini indicati all'art.12 e tutta la documentazione di cui all'art.13.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi dei non ammessi/esclusi.

#### **Art.16 Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto**

I tempi per l'istruttoria delle domande vengono stabiliti in 30 giorni dalla data di scadenza suddetta.

La graduatoria definitiva sarà valida fino al 31.12.2015. Qualora in seguito dovessero essere disponibili somme aggiuntive a valere su tale operazione, si procederà ad assegnarli secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Le domande di aiuto presentate al GAL dai potenziali beneficiari vengono sottoposte, sulla base delle disposizioni del Reg. (UE) n. 65/2011, al controllo tecnico-amministrativo del rispetto dei requisiti e ai controlli incrociati nell'ambito del SIGC, al fine di verificarne l'effettiva finanziabilità.

L'attività di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

Fase I - Ricevibilità

Fase II - Ammissibilità

Fase III - Validazione

#### Fase I – Ricevibilità

La struttura tecnica del Gal verifica che la documentazione ricevuta, cartacea ed elettronica, sia completa e che il potenziale beneficiario abbia rispettato le modalità di trasmissione dell'istanza.

La verifica della ricevibilità delle domande di aiuto è riferita, in particolare, ai seguenti requisiti:

- modalità di spedizione / consegna della domanda;
- data di presentazione entro i termini previsti dal Bando;
- presenza sulla domanda della firma del richiedente;
- presenza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- progetto candidato.

L'istanza viene giudicata non ricevibile solo in caso di mancato rispetto dei requisiti sopra elencati.

#### Fase II – Ammissibilità

Questa fase regola le attività finalizzate a selezionare le istanze, ovvero a verificare la pertinenza della documentazione, il rispetto dei requisiti di ammissibilità del richiedente e della proposta progettuale e a determinare la spesa ammessa e il relativo contributo.

La struttura tecnica incaricata in sede di istruttoria verificherà, in particolare, quanto segue:

- l'ammissibilità del richiedente:
- i requisiti prescritti dal bando
- i criteri di selezione
- il quadro economico e le singole voci di costo siano congrue ed eleggibili

#### Fase III - Validazione dell'istruttoria

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria saranno predisposti i seguenti elenchi provvisori:

- elenco delle istanze ammesse a finanziamento;
- elenco istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- elenco istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione.

che vengono trasmessi al CdA del Gal Le Macine per l'approvazione.

Gli elenchi approvati saranno affissi presso il GAL, pubblicati sul sito internet [www.lemacine.com](http://www.lemacine.com) e presso gli albi degli Enti pubblici soci. Verranno ammessi a beneficio i soggetti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse previste.

La Società GAL "LE MACINE" comunicherà a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l'esito della valutazione.

### **Art. 17 Approvazione delle domande di aiuto**

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie i soggetti proponenti non soddisfatti dell'esito della procedura di istruttoria possono presentare ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Gli eventuali ricorsi saranno esaminati dal Gal, sulla base dei principi generali esposti per la fase II - Istruttoria, procedendo all'eventuale rettifica dell'istruttoria effettuata.

Il GAL predisporrà poi gli elenchi definitivi delle:

- istanze ammesse a finanziamento;
- istanze ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- istanze non ammissibili a finanziamento con relativa motivazione.

che, una volta approvati, vengono pubblicati.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il GAL trasmette ai soggetti ammessi a finanziamento il provvedimento di concessione del contributo che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario; la sottoscrizione deve avvenire nei successivi 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Tale provvedimento indicherà anche i termini entro i quali potranno essere presentate le domande di pagamento sia per la concessione degli eventuali anticipi sia per i pagamenti dei SAL.

#### **Art. 18 Impegni specifici collegati alla misura e vincoli**

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad utilizzare un conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario sia per il trasferimento del pagamento da parte dell'Organismo Pagatore che per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato;
- a rispettare gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di inalienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005) pari a 5 anni a far data dalla decisione di finanziamento;
- a rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili; a rispettare la normativa nazionale e comunitaria vigente specifica (ambiente, igiene e benessere degli animali, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro);
- a produrre copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativo/contabile effettivamente sostenute e quietanzate, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre sull'intera documentazione portata in rendicontazione sul PSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura: "Progetto cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL IDEAS; Misura 4.1; Sottomisura 4.1.2 Operazione 4.1.2.5; Progetto: "Interventi Pilota di Sostenibilità Ambientale";
- concludere tutte le attività/operazioni finanziate entro i termini previsti nel progetto approvato e nel provvedimento di concessione del GAL;
- fornire i dati relativi necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
- inviare al GAL, ed alle scadenze fissate, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, corredata da copia conforme all'originale della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, comprensiva delle quietanze di pagamento, per il successivo inoltro all'Organismo Pagatore;
- realizzare e mantenere il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice di monitoraggio che sarà comunicato dal GAL successivamente all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
- comunicare al Direttore del PSL ed all'organismo pagatore ( di seguito denominato: OP), in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle attività cofinanziate, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento dalla competente Misura del PSL. Al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi, tale custodia dovrà avvenire almeno fino a tre anni successivamente alla conclusione del PSR. In particolare, dovranno essere custoditi gli originali della documentazione amministrativa e contabile (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc);

- inviare al GAL, per il successivo inoltro all'OP, unitamente al rendiconto dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, una relazione tecnica delle stesse accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;
- garantire alle strutture competenti del GAL, dell'OP, della Regione, dei servizi ispettivi della Commissione europea, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento dal PSL;
- riconosciute ammissibili (dal GAL, dall'OP, dalla Regione, dallo Stato, dalla UE), maggiorate degli interessi legali;
- garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- utilizzare in modo evidente il logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg (CE) 1974/2006.

### **Art. 19 Realizzazione delle operazioni da parte dei beneficiari**

I Beneficiari provvedono a realizzare le operazioni loro approvate e finanziate a valere sul PSL secondo le disposizioni del presente bando e del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Il beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori all'Organismo Pagatore e per conoscenza al Gal, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, i Beneficiari dovranno presentare all'organismo pagatore:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria delle spesa effettivamente sostenuta comprendente:
  - un rendiconto dettagliato (per voce) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
  - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente);
  - i relativi titoli di pagamento.

Tutti i beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare, per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento, un conto corrente (bancario/postale) su cui far transitare le risorse finanziarie riferite alle misure del PSR/PSL, sia per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore che per tutti i pagamenti connessi a tale operazione. Nel caso venga utilizzato un conto corrente dedicato, le relative spese di apertura e gestione sono ammissibili nell'ambito delle spese generali dell'investimento approvato. Non sono invece ammissibili gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari;

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti cofinanziati, nonché per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, per ciascuna fattura e/o altro documento equivalente rendicontata, il beneficiario può utilizzare le seguenti modalità:

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*, rilasciata dall'istituto di credito. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*web banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) *Carta di credito e/o bancomat, tranne quelle prepagate*: tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento;
- c) *Assegno*: tale modalità è sconsigliata, e può essere eccezionalmente accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la

---

fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è necessario allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

- d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) *Vaglia postale*: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento (ad esempio: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Il pagamento attraverso dazione diretta di moneta è consentito, per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso, nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio. In tal caso, ogni documento di spesa (ricevuta, fattura, ecc) deve essere accompagnato dalla quietanza liberatoria del fornitore.

Si specifica altresì che per i pagamenti effettuati in contanti, relativi a fatture di importo superiore a 500,00 Euro, non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti aventi forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL IDEAS; Misura 4.1; Sottomisura 4.1.2 Operazione 4.1.2.5; Progetto: "Interventi Pilota di Sostenibilità Ambientale".

## **Art. 20 Controlli e pagamenti**

I controlli da operare sulle domande dovranno garantire la corretta attuazione dell'investimento. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Pagatore, il contributo sarà erogato al beneficiario in più soluzioni:

- a) Anticipazione nella misura del 20% del contributo assentito
- b) Saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed accertamento della spesa ammessa.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a trasmettere, unitamente alla relativa domanda di pagamento ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. C. U. P. progetto;
- B. Copia atti di gara e dell'aggiudicazione definitiva;
- C. Certificato di avvio lavori;
- D. Copia Contratto stipulato con la ditta appaltatrice.

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento, e corredata dei relativi disegni. Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà essere corredata di:
- dichiarazione di avvio del progetto;
  - copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
  - tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- A. Certificato di Ultimazione Lavori;
- B. Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo, se previsto;
- C. Approvazione degli atti di contabilità finale, comprensivi dei certificati di pagamento, copia fatture, atti di incarico per personale interno, mandati. I mandati dovranno prevedere obbligatoriamente la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 4 – LEADER, PSL IDEAS; Misura 4.1; Sottomisura 4.1.2 Operazione 4.1.2.5; Progetto: "Interventi Pilota di Sostenibilità Ambientale";
- D. Dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi che il Responsabile del procedimento ne riscontri la necessità.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati

## **Art. 21 Varianti e proroghe**

### Varianti

Per i progetti finanziati sul presente Avviso Pubblico sono sempre ammissibili varianti ai progetti approvati, purché non si produca un aumento complessivo dell'importo del progetto approvato e, comunque, alle condizioni di seguito esplicitate.

Quando i beneficiari intendono apportare eventuali varianti ai progetti loro finanziati, possono farlo autonomamente, se tali varianti rientrano nel limite del 5%, notificando al GAL, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, il quadro economico rimodulato.

Quando le varianti proposte eccedono il limite del 5%, ma rientrano nel limite massimo del 20%, i beneficiari devono presentare al GAL, e per conoscenza all'OP, idonea richiesta di variante. Tale variante, di importo non superiore al 20% del budget totale, deve essere espressamente autorizzata dal GAL, lasciando impregiudicata la finalità originaria del progetto e il limite massimo di investimento ammesso. Le variazioni autorizzate dal GAL ai beneficiari vanno comunicate anche all' Organismo Pagatore ed all'Autorità di Gestione regionale.

La concessione di varianti di importo superiore al 20% del budget totale del progetto approvato sono concedibili, ad insindacabile giudizio del GAL, solo per situazioni oggettivamente particolari e gravi, indipendenti dalla volontà del Beneficiario, e solo se è evidente che il proseguimento in variante non compromette la finalità originaria dell'operazione/progetto.

### Proroghe

In riferimento alla conclusione dei progetti in linea di massima i progetti devono essere avviati e ultimati entro la data prevista dall'atto giuridicamente vincolante, in deroga a tale principio/scadenza può essere concessa proroga in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano l'avvio/conclusione del progetto entro il termine stabilito, la richiesta di proroga va inoltrata al GAL e da questo debitamente autorizzata.

La proroga deve essere preventivamente richiesta al Gal (ed inoltrata per conoscenza all'organismo pagatore) che concede l'eventuale autorizzazione con proprio atto, dandone comunicazione al richiedente e per conoscenza all'organismo pagatore.

La concessione e la durata della proroga, che comunque non può superare il termine ultimo per l'applicazione del disimpegno automatico, sono ad insindacabile discrezione del GAL, il quale comunicherà al richiedente l'esito della propria decisione.

### **Art. 22 Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi**

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento effettuato, sia che si tratti di controlli in loco, sia che si tratti di controlli *ex post*, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione degli stessi e se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Reg. CE 65/2011 se la somma effettivamente erogabile al beneficiario a seguito dei controlli, risulta inferiore del 3% all'importo risultante nella relativa domanda di pagamento, sarà applicata una riduzione pari alla differenza tra i suddetti importi.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora in fase di controllo venga accertata una falsa dichiarazione resa da un beneficiario, l'operazione oggetto del controllo viene esclusa dal sostegno del PSL e si procede al recupero degli importi eventualmente già erogati oltre all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, ivi compresa la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Inoltre, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni prescritte dall'ordinamento nazionale, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno, per la stessa misura, sia per l'annualità in corso che per la successiva.

L'Organismo preposto al controllo che rileva spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, ne da contezza nel verbale di verifica procedendo all'applicazione delle disposizioni di propria competenza previste in materia, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati (amministrativi, in loco, ex-post) dovessero essere rilevate violazioni agli impegni assunti, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi fino all'esclusione o alla decadenza totale dello stesso con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite. Le predette violazioni saranno trattate nel rispetto di quanto disciplinato con D.G.R. n. 1906 del 19.12.2011 e s.m.i. e D.G.R. n. 1982 del 28.12.2011 (impegni comuni a tutte le misure a investimento e impegni pertinenti di Misura per interventi analoghi).

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall' Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel verbale di contestazione, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile del procedimento.

Il CdA poi, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero, sanzione).

In particolare, ed in riferimento al recupero di importi indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso. Se necessario, il CdA può disporre che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite compensazione (detrazione) rispetto ai pagamenti successivi alla data della decisione di recupero.

L'esecuzione di tali operazioni conseguenti alla disposizione di recupero, avviene a cura dell'Organismo pagatore.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

Fatta eccezione per gli anticipi, l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

Nelle more della condivisione con le procedure dell'Organismo pagatore, e compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12 euro, al netto degli interessi, per beneficiario e per periodo di erogazione.

Uguualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12 euro.

### **Art. 23 Recesso/rinuncia agli impegni**

Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo, l'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Gal e per conoscenza all'organismo pagatore (OP), in linea generale il recesso degli impegni è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è invece ammesso nei seguenti casi:

-dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;

-quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del beneficio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

### **Art. 24 Cause di forza maggiore**

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superfici dell'azienda, comprovata da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- b. Altre circostanze come previste dalle leggi** comunitarie e nazionali.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (o dal soggetto interessato) al Gal e per conoscenza all'Organismo Pagatore entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo in condizione di provvedervi.

### **Art. 25 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela CILIBERTI –GAL LE MACINE S.c.a.r.l. – Via Aldo Moro 13 – 75011 Accettura (MT) – tel. 0835/675270, fax 0835/675283, e-mail: [info@lemacine.com](mailto:info@lemacine.com).

---

## **Art.26 Informazione e pubblicità**

### Investimenti materiali:

Ai sensi del Reg. CE n.1974/06, per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti di costo complessivo superiore a EUR 50.000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e gli elementi di cui al successivo punto 1). Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartello o della targa.

1) Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:

a. bandiera europea conforme alle specifiche grafiche presenti sul sito [www.lemacine.com](http://www.lemacine.com), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

b) logo di Leader;

c) logo delle Regione Basilicata

d) logo della Repubblica Italiana

e) logo del Gal Le Macine

### Investimenti immateriali:

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l'emblema della Comunità, oltre che i loghi sopra specificati.

I criteri di informazione e pubblicità si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, mailing list) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.

I siti web devono:

- menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

I loghi sono scaricabili sul sito [www.lemacine.com](http://www.lemacine.com)

Il presente Bando viene pubblicato sul sito web della Gal Le Macine ([www.lemacine.com](http://www.lemacine.com)) e presso gli Albi Pretori dei Comuni soci del Gal.

Il bando rimarrà in pubblicazione per il tempo sufficiente ad assicurare la corretta predisposizione della documentazione. In ogni caso il periodo di pubblicazione non sarà inferiore ai 30 (trenta) giorni.

Per informazioni rivolgersi agli uffici del Gal Le Macine, aperti al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, telefono 0835/675270, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando.

### Tutela della privacy:

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## **Art.27 Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al PSR della Regione Basilicata per il periodo 2007/2013 nonché alle normative Comunitarie, Statali e Regionali in vigore. Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Matera.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n.445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- L'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSL del Gal Le Macine.

#### **Art.28 Allegati**

Allegato 1 – Domanda di presentazione del progetto.

ACCETTURA, lì 16 LUGLIO 2012

Il Presidente  
Dott. Marco DELORENZO